

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CURA E  
MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DENOMINATA "PARCO SAN DONNINO" E  
CONCESSIONE GRATUITA DEL PADIGLIONE IN LEGNO DENOMINATO "CASA  
DEL PARCO".

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2023/19512

TRA

Il Quartiere San Donato-San Vitale del Comune di Bologna, di seguito denominato  
"Comune", avente sede in Bologna, Piazza Spadolini n.7, Cod. fiscale n. 01232710374,  
rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott.ssa Gessica Frigato, in virtù del  
Decreto Sindacale P.G. n. 714965/2023 di cui alla Circolare n. 48/2023 P.G. n.  
725664/2023 della Direzione Generale, e domiciliata per la carica a Bologna in Piazza  
Spadolini n. 7,

E

l'Associazione Fascia Boscata ODV, C.F. 91269100375, legalmente rappresentata dal  
Presidente Sig. Alessandro Sabbi, domiciliato per la funzione esercitata a Bologna in Via  
San Donato 158/70, ed iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  
(RUNTS), di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai  
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei  
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune,  
in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo  
dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi  
e forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della

	programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative,	
	le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono	
	scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la	
	costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella	
	dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;	
	- il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento	
	generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei	
	beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato	
	Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai	
	progetti di amministrazione condivisa;	
	- l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri - U.O. Amministrazione Condivisa,	
	Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i	
	Quartieri e gli altri uffici comunali per l'applicazione del Regolamento e per pervenire alla	
	stesura dei Patti di Collaborazione come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui	
	contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in	
	fase di progettazione condivisa, regolando in base alle specifiche necessità i termini della	
	stessa;	
	- la proposta di collaborazione presentata dal Proponente Fascia Boscata ODV, P.G. n.	
	788914 del 27/11/2023, è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto	
	dall'art. 7 comma 4 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non	
	sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;	
	- la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;	
	- alla luce del nuovo "Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici	
	e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di	
	interesse generale", si ritiene maggiormente opportuno inquadrare l'attività di cura e	

manutenzione delle aree verdi, date le sue caratteristiche, nelle forme di un patto di collaborazione e disciplinarla con riferimento al Regolamento;

- tutte le attività sono svolte a titolo di volontariato e a titolo gratuito per i partecipanti;

#### SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

#### 1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività concordate in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali azioni correttive e/o integrative anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi: tutela, cura, riqualificazione e manutenzione integrativa e supporto all'Amministrazione nel mantenimento del decoro e della vivibilità dell'area verde situata in viale Europa, 5, denominata Parco San Donnino, Cod. Area 191D U. G. 4392 di mq. 38.459, così come risulta dalla planimetria ( allegato 1), e comprensiva delle seguenti aree attrezzate:

- una piazza pavimentata centrale al parco attrezzata con giochi e panchine;

- un campetto per il gioco del basket, pallavolo e calcetto;

- un'area destinata all'orto didattico, recintata e dotata di una casetta in legno per il ricovero delle attrezzature di lavoro (mq 350 circa);

- un padiglione in legno "Casa del Parco", identificato al catasto al foglio 126 mappale 836, per una superficie complessiva di mq 247.

Nello specifico la proposta riguarda, la realizzazione, nelle modalità concordate con il

	Comune, di:	
	- tutela igienica e pulizia dell'area, compreso lo svuotamento dei cestini, e relativo smaltimento;	
	- sfalcio periodico e relativo smaltimento;	
	- eventuali lavorazioni a cespugli e siepi;	
	- eventuali lavorazioni del terreno e concimazioni;	
	- eventuale estirpazione di erbe infestanti;	
	- azioni di manutenzione integrativa, piccole riparazioni o riqualificazione di elementi di arredo (es. ritinteggiatura di panchine), in base alle indicazioni fornite dal Comune e in accordo con quest'ultimo;	
	- azioni di riqualificazione di superfici murarie interessate da vandalismo grafico;	
	- promozione del corretto utilizzo dell'area verde pubblica nei confronti della cittadinanza e degli utenti della stessa in generale;	
	- azioni di riqualificazione e supporto alla vivibilità dell'area anche mediante attività di presenza attiva e socializzante, aggregazione e socializzazione, di vario tipo, anche sportivo, e consone alla tipologia dell'area che coinvolgano la cittadinanza, anche attivando collaborazione con altri enti (es. scuole) o soggetti civici operanti sul territorio, da concordarsi di volta in volta con il Quartiere. La partecipazione della cittadinanza a tali attività dovrà essere a titolo gratuito.	
	Al Proponente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'Amministrazione comunale inerenti la sistemazioni del verde.	
	Il Proponente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.	
	Tutte le attività previste dal presente patto già definite in fase di co-progettazione, dovranno	

essere svolte in base alle indicazioni tecniche fornite dal Settore Gestione Bene Pubblico.

## 2. MODALITÀ ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;

- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione, l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;

- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

Il proponente si impegna a:

- attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione delle attività indicate nel presente patto. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta;

- segnalare al Comune/Quartiere ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, guasti dovuti a usura o vandalismo e conseguenti necessità di riparazioni a impianti, attrezzature e arredi fissi presenti, la presenza di eventuale materiale a rischio igienico, la presenza di carpofori fungini o parassiti, se rilevabili, nei pressi delle alberature o interessanti queste ultime;

- collaborare a conservare l'area nelle migliori condizioni di pulizia e manutenzione possibili;

	- consentire al Comune e/o soggetti da questo incaricati, aziende comunali o altri enti	
	interessati, l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi	
	o in generi di lavori a carattere pubblico;	
	- collaborare nella eventuale realizzazione di opere inerenti la sistemazione del verde da	
	parte del Comune o di soggetti terzi da questo incaricati;	
	- non ostacolare, modificare o alterare la corretta e regolare fruibilità dell'area, che rimane a	
	tutti gli effetti destinata a verde pubblico;	
	- utilizzare le indicazioni grafiche indicate dall'Amministrazione, su tutto il materiale	
	eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto.	
	Eventuali variazioni, innovazioni o miglioramenti all'area dovranno essere concordati con	
	l'Amministrazione comunale e da questa autorizzati.	
	Sono a carico del Comune:	
	- gli interventi straordinari e ordinari quali la potatura degli alberi e delle siepi superiori ai 3	
	mt. di altezza, la rimozione di rami secchi e l'abbattimento di alberi morti o a rischio caduta,	
	ed eventuale loro sostituzione;	
	- il controllo statico delle alberature, se presenti;	
	- la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e	
	arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, etc.). Eventuali	
	interventi di questo tipo eseguiti dal proponente devono essere realizzati previo parere del	
	Comune e in accordo con quest'ultimo;	
	- gli oneri relativi ai consumi idrici relativi alle fontanelle e agli impianti di irrigazione;	
	- il controllo del corretto smaltimento del materiale di risulta prodotto nell'area e la	
	comunicazione delle relative informazioni e indicazioni.	
	Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia	
	Romagna AllertaMeteoER" ( <a href="https://t.me/AllertaMeteoEMR">https://t.me/AllertaMeteoEMR</a> ) al fine di essere informati sugli	

avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune, tramite il Quartiere o il Settore Gestione Bene Pubblico, a mezzo di propri incaricati, provvederà alle verifiche periodiche relativamente a quanto indicato nel presente patto e alle azioni in esso previste, che se non realizzate non daranno luogo a corresponsione del contributo.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

### 3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- la formazione e/o l'affiancamento da parte di dipendenti comunali, compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici, o di soggetti appartenenti ad aziende partecipate, fornitori, affidatari di contratti o concessioni nell'attività di progettazione complessiva o di attuazione degli interventi per la corretta realizzazione delle attività, favorendo altresì l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte;

- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento, come meglio specificato all'art. 16 del Regolamento;

- esenzione:

- al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto

	dagli articoli 68 e 69 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale	
	di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;	
	- al pagamento della tassa rifiuti giornaliera per le eventuali occupazioni di suolo pubblico	
	non aventi carattere commerciale di cui all'art. 20 bis del Regolamento comunale per la	
	disciplina della tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 641 e ss. della legge 147/13 e	
	ss. mm.;	
	- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica	
	e le newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli	
	ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto;	
	- un contributo di carattere economico, a parziale copertura dei costi da sostenere per la	
	realizzazione delle attività qui previste, nel limite massimo di Euro 20.000,00.= che	
	rapportato al periodo di durata del presente patto corrisponde ad un contributo annuo	
	massimo di Euro 10.000,00.=. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per	
	sostenere i seguenti costi:	
	- spese per la copertura assicurativa di cui all'art. 6 del presente patto;	
	- spese per acquisto e manutenzione mezzi, materiali e beni di consumo per la realizzazione	
	delle attività previste nel patto (es. attrezzature, DPI, concimi, vernici, materiali vari,	
	carburanti, arredi, recinzioni, ecc.);	
	- rimborso spese sostenute dai volontari quali spese per trasporto pubblico, attrezzature,	
	ecc.;	
	- spese per conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni	
	sulle aree verdi;	
	- spese generali relative alla specifica attività.	
	Al fine della liquidazione del contributo i costi andranno dettagliatamente rendicontati al	
	Comune. La rendicontazione delle risorse finanziarie dovrà essere presentata al termine di	

ogni annualità o alle scadenze intermedie eventualmente pattuite tra le parti in un momento successivo. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporterà l'impossibilità di liquidare il contributo.

### 3bis. UTILIZZO DEL LOCALE

Al Proponente viene assegnato in uso a titolo gratuito lo spazio individuato in un padiglione in legno denominato "Casa del Parco", identificato al catasto al foglio 126 mappale 836, per una superficie complessiva di mq 247, in quanto funzionale all'attività principale oggetto del presente patto, quale deposito per le attrezzature utili alla manutenzione e gestione del parco e come presidio del luogo per l'attività di sorveglianza; il Proponente potrà utilizzare il padiglione come sede operativa, sita in Viale Europa 3 e dovrà utilizzarlo per svolgere le proprie attività in coerenza con quanto previsto all'art. 1. Il Padiglione in legno è dato ed accettato nello stato di manutenzione e conservazione in cui si trova.

L'uso della "Casa del Parco" e delle attrezzature presenti si intende effettuato a rischio e pericolo di chi li utilizza, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.

Il Quartiere potrà procedere a verifiche periodiche delle condizioni di utilizzo del bene. Il Quartiere potrà, in qualsiasi momento, eseguire sopralluoghi ed effettuare lavori che si rendano necessari durante il periodo di validità del presente patto a mezzo di persone, società o enti incaricati.

Il Proponente potrà permettere l'uso del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi, ecc.) per usi coerenti con le attività gestite, secondo le modalità ed i criteri indicati nel progetto presentato e previa autorizzazione del Quartiere. Il Proponente potrà chiedere al soggetto che utilizzerà il bene, una partecipazione ai costi di gestione, manutenzione, ecc previo accordo fra le parti.

Il Proponente dovrà provvedere a proprie spese:

	1. all'ordinaria manutenzione degli ambienti, attrezzature, impianti e arredi di proprietà del	
	Comune. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi di riparazione	
	rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare	
	e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente	
	parte integrante dell'intero complesso, comprese le aree di pertinenza ai fini di mantenere	
	nel tempo la fruibilità degli impianti a livello della consegna e al fine di evitare che la	
	mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari;	
	2. alla regolare pulizia degli spazi assegnati;	
	3. alla vigilanza dell'immobile assegnato, anche tramite Istituti di Vigilanza;	
	4. all'acquisizione della strumentazione tecnica e dell'arredamento per lo svolgimento delle	
	attività.	
	5. al pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI)	
	risultanti dalle attività svolte nella Casa del Parco e a tutte le spese per i consumi relativi alle	
	utenze che potranno essere direttamente intestate, così come il rimborso al Comune dei	
	consumi e degli oneri accessori per i quali non è possibile l'intestazione diretta delle utenze;	
	6. al pagamento di tutte le spese per le volturazioni delle utenze che verranno direttamente	
	intestate;	
	7. all'acquisizione di materiale vario e quant'altro necessario all'ordinaria attività	
	dell'associazione.	
	Nessuna variazione, innovazione, eliminazione o addizione su qualsiasi parte dell'immobile	
	potrà essere apportata senza previa autorizzazione del Comune.	
	Il Proponente è obbligato a riconsegnare, alla scadenza del Patto oppure in occasione della	
	cessazione anticipata, i beni in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale	
	deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, liberi e	
	sgomberi da persone e cose.	
		Pagina 10 di 14

Il Proponente è obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da danni sia diretti che indiretti che possano comunque e a chiunque derivare, in dipendenza o connessione della concessione dei locali ed accessori, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa, richiesta giudiziale e stragiudiziale. Il Proponente risponde altresì nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni del Comune da parte di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle attività promosse dal Proponente.

Il Proponente è obbligato al rispetto delle norme igieniche ed in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori. Sono a carico del Proponente tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalle norme in "materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.lgs.09/04/2008 n.81 e successive integrazioni e modificazioni.

Nella relazione presentata al Comune nelle forme e modalità previste dal presente patto dovrà essere evidenziato anche l'utilizzo dei locali qui menzionati quale forma di sostegno funzionale alla realizzazione delle attività. Per questo motivo il Proponente si impegna ad inviare annualmente copia del proprio bilancio.

#### 4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, alla scadenza del patto, una rendicontazione/relazione illustrativa che contenga informazioni relative agli obiettivi, al dettaglio delle azioni intraprese e realizzate in riferimento a quanto previsto in questo patto, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali

scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite verifiche specifiche come sopra meglio specificato.

## 5. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è dalla data di esecutività della Determinazione DD/PRO/2023/19512 al 31/12/2025.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Il Comune può interrompere o cessare la collaborazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, dandone adeguata comunicazione al Proponente.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di

integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

## 6. RESPONSABILITÀ

Al proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I volontari impegnati nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

Il legale rappresentante del soggetto civico firmatario si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Ai fini del presente patto, il Proponente si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività previste dal patto, al rischio di infortunio subito dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi volontari nello svolgimento dell'attività. Il proponente stipulerà una polizza di assicurazione con capitali non inferiori a Euro 50.000,00 in caso di morte e Euro 75.000,00 in caso di invalidità permanente, per persona, contro gli infortuni che potessero colpire i volontari aderenti. Si impegna inoltre a contrarre polizza di responsabilità civile verso terzi e volontari con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 unico a copertura dei danni cagionati a terzi incluso il Comune di Bologna, nel corso

dell'attività. Il Proponente si impegna inoltre a fornire copia delle polizze al Quartiere.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori, in particolare per quanto indicato all'art. 2, possono essere previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

#### 7. DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

#### 8. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì .....

Per il Quartiere San Donato-San Vitale

Per Associazione Fascia Boscata ODV

La Direttrice

Il Presidente

Dott.ssa Gessica Frigato

Il Sig. Alessandro Sabbi

Allegato 1 - Planimentria